

Assicurazione per la responsabilità civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Responsabilità Civile Imprese Edili

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo – Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società – HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato#scrollmenu>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per la sezione R.C.T., in aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, di seguito vengono riportate le *Garanzie Complementari (sempre operanti)*: ✓ Locali adibiti all'esercizio dell'attività; ✓ Attività complementari (per danni derivanti dalle attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata); ✓ Responsabilità civile del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore; ✓ Responsabilità civile personale dei dipendenti; ✓ Rapina, aggressioni, atti violenti; ✓ Lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o studi professionali; ✓ Estensione della qualifica di terzo; ✓ Danni da demolizione di fabbricati contigui; ✓ Danni a veicoli di dipendenti o di terzi – spazi adibiti a rimessa o parcheggio; ✓ Danni alle cose di proprietà dei dipendenti; ✓ Partecipazione ad A.T.I. e/o Consorzi; ✓ Danni a mezzi sotto carico e scarico; ✓ Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate; ✓ Errato trattamento dei dati personali; ✓ Segnaletica mancante o insufficiente; ✓ Lavori con esecuzione frazionata.

Garanzie aggiuntive (a pagamento): ✓ Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti; ✓ Cessione di lavori in subappalto; ✓ Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi; ✓ Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi; ✓ Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; ✓ Danni da inquinamento accidentale; ✓ Danni da incendio; ✓ Danni a condutture ed impianti sotterranei; ✓ Danni da cedimento o franamento del terreno; ✓ Responsabilità civile postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera); ✓ Danni a cose di terzi in consegna o custodia; ✓ Danni da acqua piovana ed altri eventi atmosferici; ✓ Reinterro; ✓ Danni da vibrazioni; ✓ Responsabile interno ed esterno; ✓ Raddoppio sottolimiti relativamente a: Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi/ Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi/ Danni da inquinamento accidentale/ Danni da incendio/ Danni da cedimento e franamento del terreno/ Responsabilità civile postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera)/ Danni a cose di terzi in consegna o custodia.

Per la sezione R.C. verso i dipendenti (R.C.O), in aggiunta a quanto riportato sul DIP Danni, di seguito le *Garanzie aggiuntive (a pagamento)*: ✓ R.C.O. con estensione al danno biologico; ✓ Malattie professionali; ✓ Scambio di manodopera.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

In aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, per la sezione R.C.T. sono esclusi i danni consequenti a: ! inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ! interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua; ! alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; ! richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza avaria. Sono esclusi i danni da proprietà e/o uso di: ! natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; ! aeromobili; ! veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Sono esclusi i danni a: ! cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; ! cose trasportate, rimorchiare, sollevate, caricate o scaricate; ! mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; ! cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; ! condutture, impianti sotterranei e subacquei; ! cose da furto; ! cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile; ! cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute. Sono esclusi i danni cagionati da: ! soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga; ! prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; ! ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ! presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; ! perdite, alterazioni o distruzioni di software; ! uso ed abuso di internet o simili; ! trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; ! virus informatici di ogni tipo e simili; ! uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; ! dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; ! mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; ! qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi; ! produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana; ! campi elettromagnetici; ! muffe, virus e batteri tossici, patogeni o comunque dannosi; ! tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non; ! atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; ! azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi

atto di terrorismo; I acqua piovana e agenti atmosferici in genere; I attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili. *Sono esclusi i danni causa di: I "pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà; I "puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche.*

In aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, la sezione **R.C. limitata all'attività di committente di lavori edili**, non è operante per le seguenti attività: I lavori per impianti idroelettrici; I lavori di bonifica (costruzioni e sistemazioni di bacini idrici, canali, argini, chiuse, conche, dighe, condotte forzate); I costruzione e manutenzione di centrali elettriche ed elettrodotti, di centrali telefoniche, di stazioni di trasformazione, radio e televisive; I lavori di scavo, sterro e reinterro non finalizzati all'edilizia; I opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali; I costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani; I costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie; I lavori esclusivi di palificazione.

In aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, la sezione **R.C. verso i dipendenti (R.C.O)** non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da: I malattie professionali; I detenzione o impiego di esplosivi; I trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; I malattia già manifestata o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza avaria; I presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; I campi elettromagnetici e muffle tossiche; I tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non; I direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; I qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei massimali di indennizzo, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto %	Minimo o Franchigia €	Limite di risarcimento €
Per ogni danno a cose (ove non specificatamente indicato)	==	500,00	Massimale
Garanzie Complementari			
Locali adibiti all'esercizio dell'attività	==	150,00	==
Attività complementari	==	==	==
R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore	==	300,00	==
Responsabilità civile personale dei dipendenti	==	==	==
Rapina, aggressioni, atti violenti	==	==	==
Lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o studi professionali	==	==	==
Danni da demolizione di fabbricati contigui	==	==	250.000,00
Danni a veicoli di dipendenti o di terzi - spazi adibiti a rimessa o parcheggio	==	250,00 per ciascun veicolo	Limite per veicolo 10.000,00 con il massimo di 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni alle cose di proprietà dei dipendenti	==	500,00	==
Partecipazione ad A.T.I. e/o Consorzi	==	==	==
Danni a mezzi sotto carico e scarico	==	500,00	==
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10	500,00	30.000,00
Errato trattamento dei dati personali	10	500,00	30.000,00
Segnaletica mancante o insufficiente	10	500,00	30.000,00
Lavori con esecuzione frazionata	==	==	==
Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti	==	==	==
Cessione di lavori in subappalto	==	500,00	==
Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi	10	1.500,00	250.000,00
Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi	15	1.000,00	25.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni alle cose di terzi trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori	10	500,00	200.000,00
Danni da inquinamento accidentale	10	500,00	250.000,00
Danni da incendio	10	500,00	100.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10	1.000,00	30.000,00 per sinistro con il massimo di 100.000,00 per anno assicurativo
Danni da cedimento o franamento del terreno	10	1.500,00	30.000,00 per sinistro con il massimo di 100.000,00 per anno assicurativo
R.C. postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera)	10	1.500,00	100.000,00
Danni a cose di terzi in consegna o custodia	10	500,00	50.000,00
Danni da acqua piovana ed altri eventi atmosferici	15	2.000,00	100.000,00
Reinterro	10	500,00	50.000,00
Danni da vibrazioni	20	2.500,00	100.000,00

Responsabile interno ed esterno	==	==	==
Raddoppio sottolimiti	==	==	==
Massimo risarcimento	==	==	Massimale R.C.T.
R.C.O. con estensione al danno biologico	==	2.500,00	==
Malattie professionali	==	==	50% del massimale R.C.O.
Scambio di manodopera	==	==	50% del massimale R.C.O.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese - esecutrici in proprio e/o committenti - di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, strade, ferrovie, opere di urbanizzazione ed infrastrutture in genere. L'assicurazione è prestata anche durante le operazioni di preparazione e disarmo dei cantieri e vale anche in caso di partecipazioni a consorzi d'appalto od associazioni temporanee d'impresa.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 17,5 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicatrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdia.it ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliero si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza e, alla pubblicazione di questo documento, ammontano al 22,25% per tutte le garanzie previste in polizza. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.